



CITTA' DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello
Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784

Ordinanza n. 360 del 30 ottobre 2020

OGGETTO: Misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sul territorio comunale. Disposizione per la sospensione dei mercati merceologici di Viale Roma e del Campo Sportivo e di tutte le manifestazioni fieristiche nel territorio del Comune di Bisignano fino a nuove disposizioni.

VISTI:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il D.P.C.M. del 18.10.2020 contenente “Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. del 24.10.2020 contenente “Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- **VISTE** le ordinanze del Ministro della salute recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- **VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria recanti: “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze, aventi ad oggetto “Emergenza Covid 19- Misure Tutela Salute Pubblica” e “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid -19- Adozione ulteriori limiti alla circolazione dei cittadini e alla fruizione degli spazi pubblici;

VISTA l'Ordinanza Sindacale N. 279 del 04.06 2020 con la quale è stata disposta la riapertura dei mercati merceologici di Viale Roma e del Campo Sportivo;

TENUTO conto dell'incremento della situazione epidemiologica in atto e del carattere diffusivo della stessa e che pertanto risulta necessario adottare tutte le misure precauzionali a tutela della salute e dell'incolumità dei cittadini;

RITENUTO che, sulla base di quanto espresso, nel territorio comunale, è necessario adottare le misure specificate nella narrativa di cui sopra, ferme restando le altre disposizioni nazionali e regionali la cui efficacia non sia stata esplicitamente revocata o modificata;

RITENUTO dunque di disporre:

la sospensione dei mercati merceologici di Viale Roma e del Campo Sportivo e di tutte le manifestazioni fieristiche nel territorio del Comune di Bisignano fino a nuove disposizioni;

VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le attribuzioni del Sindaco circa l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO lo Statuto Comunale

ORDINA

Ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti:

la sospensione dei mercati merceologici di Viale Roma e del Campo Sportivo e di tutte le manifestazioni fieristiche nel territorio del Comune di Bisignano fino a nuove disposizioni ;

ORDINA ALTRESI'

CHE siano confermate le disposizioni di cui alle precedenti ordinanze relative all'Emergenza Covid-19 nelle parti non contrastanti con il presente provvedimento.

DISPONE

la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo di comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee;

DISPONE, altresì,

- La presente ordinanza ha effetto immediato, e trova applicazione fino a eventuali nuove disposizioni di legge;
- La trasmissione della stessa a S.E. il Prefetto di Cosenza, al Sig. Questore di Cosenza, al Comando di Polizia Locale; al Commissariato della Polizia di Stato; al Comando dei Carabinieri di Bisignano, al Comando Gruppo della Guardia di Finanza, affinché, ciascuno per le proprie competenze, vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206 (art. 650 del Codice Penale). Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR della Calabria, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Bisignano, li 30.10.2020



Il Sindaco

Dott. Francesco Lo Giudice

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Francesco Lo Giudice", written over a large, stylized checkmark or flourish.